

**EUTANASIA PROGRAMMATA ED INDISCRIMINATA PER LE PICCOLE  
UNIVERSITÀ?****20% x 0 = 0: ma la Ministra lo sa?**

L'art. 66, commi 7 e 13 del DL 25.06. 2008, n. 112, coordinato alla Legge n.133 del 6 agosto 2008 di conversione del medesimo, consente per le Università, nel triennio 2009-2011, assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% delle unità cessate nell'anno precedente.

Se tale meccanismo dovesse applicarsi ai concorsi banditi e finanziati nell'anno 2008 nonché a quelli già banditi nel 2007, che potranno le Università nelle condizioni di poter chiamare o assumere ricercatori o professori nel 2009, sarebbero le università piccole, con risorse ed organici giovani ed ampiamente al di sotto dei limiti massimi consentiti, a essere più pesantemente penalizzate dai poco meditati meccanismi introdotti dalla legge; e ciò indipendentemente da un qualsiasi criterio meritocratico.

A subire meno danni dai provvedimenti citati, sarebbero, come al solito, i grandi atenei con esuberanza di docenti ed elevato turnover: più semplice per loro fare fronte ai propri programmi didattici e superare questo triennio di sofferenza, mentre nelle piccole università i pochi docenti presenti non saranno in grado, per via dell'inesistente turnover, di assicurare una didattica a norma oltre avere ben scarse prospettive di crescita programmata.

Viene da chiedersi se la nostra Ministra sia consapevole di ciò o se invece ci si trovi di fronte ad una cinica e dannosa scelta messa in atto per ridurre con modalità capestro il pur rilevante numero di università che, non può non constatarsi, costituiscono un sistema apparentemente a crescita indefinita per numero di sedi, di docenti ed aspiranti tali.

Piuttosto problemi di significatività scientifica e didattica sarebbero forse da individuare nelle innumerevoli, costose colonie dei megatenei (spesso funzionali, queste, solo alla proliferazione di corsi e docenti fine a se stessa); non può, invece, non darsi supporto a realtà efficienti dal punto di vista scientifico-didattico e, perché no, con appropriata dislocazione geografica, capaci di attrarre, anche se giovani, risorse e soddisfare la utenza.

Alla luce di ciò il CIPUR invita la Ministra, nell'auspicio che si faccia garante del rispetto dei limiti previsti dall'art.1 comma 105 della legge 2004 n.311, ribaditi dalla L. 133/08, ad esaminare la possibilità di proporre una **deroga a quanto previsto dall'art. 66 del D.L. 112 convertito dalla L. 133/2008, per le Università che soddisfino i requisiti che seguono:**

1. **esiguo numero di personale docente che va in quiescenza nel triennio 2009-2011;** (p.e., un numero di docenti prevedibilmente in quiescenza nel triennio 2009-2011 minore di 50 con la possibilità di assunzione di 10 docenti nei tre anni).
2. **necessità obiettive di assunzione di nuovi docenti per le esigenze didattiche dei Corsi di Laurea già attivi o per linee di ricerca di eccellenza.** (La mancanza dei quali porterebbe alla chiusura indiscriminata di corsi e all'interruzione o al drastico rallentamento di significativi progetti di ricerca).

Vittorio Mangione

